REGOLAMENTO (CEE) N. 1545/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1948/85 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi di intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1247/87 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 1322/85 (4) per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento greco ; che è necessario rinviare anche la scadenza prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1948/85 della Commissione (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1948/85, i termini « prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « prima del termine della campagna lattiera 1987/1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.
(5) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 6.